COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

UNITA SUPPORTO GIURIDICO-CONTENZIOSO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Salvi Laura

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 08/01/2024

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO ESTERNO ALL'ENTE – AVV. BRAGADIN ALVISE – ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO NELL'AMBITO DI PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI ED ESPLETAMENTO ATTIVITA' ED ADEMPIMENTI PRODROMICI E CORRELATI, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO NEL PROCEDIMENTO R.G. 1504/2022 - CIG: A0479089B1

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica, Edilizia Privata, Suap, Commercio e Attività Produttive*" e disposto l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 193 del 29/12/2023, relativo all'assegnazione delle funzioni di responsabile dei procedimenti amministrativi inerenti ad alcune UU.OO./Sezioni incardinate nel Settore "Urbanistica Edilizia Privata, Suap, Commercio e Attività Produttive", ed in particolare dei procedimenti inerenti all'U.O. "Supporto giuridico-contenzioso", all'avv. Salvi Laura;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 3135 del 23/11/2021 era stato conferito ad avvocato esterno all'Ente apposito incarico legale per lo svolgimento di consulenza legale extragiudiziale e per la rappresentanza ed assistenza nell'instaurazione di contenzioso in sede giudiziale al fine di far accertare l'inadempimento delle obbligazioni derivanti da convenzione attuativa di un Piano urbanistico (PIRUEA) da parte del soggetto privato attuatore del piano medesimo e di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del predetto inadempimento;
- questo Ente ha così proceduto, per il tramite del legale incaricato, a depositare ricorso dinanzi al T.A.R. Veneto, con conseguente instaurazione del contenzioso R.G. 1504/2022;
- nell'ambito del procedimento in questione, il Giudice amministrativo ha adottato, in data 13/01/2023, un'ordinanza cautelare con cui è stato disposto il sequestro conservativo di beni mobili e/o immobili e crediti di titolarità del convenuto, fino alla concorrenza della somma richiesta in sede di ricorso;
- l'Ente ha provveduto ad effettuare la trascrizione del suddetto provvedimento cautelare presso le Conservatorie territorialmente competenti, nei cui circondari si trovano i beni immobili di proprietà della parte convenuta che sono stati "aggrediti";
- con sentenza n. 1945/2023, pubblicata in data 21/12/2023, il T.A.R. Veneto ha infine accolto nel merito, se pur parzialmente, il ricorso promosso dal Comune di Rovigo,

condannando dunque il convenuto al risarcimento nei confronti del Comune della somma capitale richiesta, più rivalutazione ed interessi, con conseguente effetto di conversione *ope legis* della misura cautelare del sequestro conservativo in pignoramento, ai sensi dell'art. 686 c.p.c., nei limiti del credito riconosciuto;

VISTO quanto disposto dagli articoli 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c., secondo cui:

- art. 686 c.p.c.: "*Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva. Se i beni sequestranti sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata*";
- art. 156 disp. att. c.p.c.: "*Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindici procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice. Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'articolo 679 del codice*";

DATO ATTO che, in forza del combinato disposto delle sopra richiamate previsioni, poiché nel caso di specie è intervenuta sentenza del T.A.R. Veneto di condanna esecutiva, a realizzarsi "ipso iure" è l'effetto giuridico della conversione del sequestro conservativo, già disposto con la sopra richiamata ordinanza cautelare, in pignoramento, ciò nei limiti del "credito/diritto risarcitorio" vantato e riconosciuto al Comune di Rovigo in forza della sentenza di merito n. 1945/2023;

DATO ATTO altresì che, a fronte del verificarsi di siffatto effetto giuridico, a prendere corpo è un autonomo processo di esecuzione (*rectius*: o più procedimenti di esecuzione), nel caso di specie immobiliare/i, di cui il sequestro, convertitosi appunto in pignoramento, costituisce il primo atto in ordine cronologico, ferma restando tuttavia la necessità di porre in essere molteplici attività funzionali all'instaurazione di siffatte procedure esecutive, che si concretano in attività di impulso processuale che il soggetto sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere entro termini perentori ristretti, ed alle quali vanno comunque a cumularsi gli adempimenti legali-processuali disciplinati dal codice di procedura civile ai fini dell'instaurazione, in via ordinaria, di una procedura esecutiva immobiliare;

PRESO ATTO che sia l'Avvocatura civica che il Segretario Generale, appositamente interpellati in merito alla questione, ritenendo che i procedimenti da instaurarsi siano tali da richiedere competenze specialistiche nella materia delle esecuzioni immobiliari, e tali altresì da connotarsi per un significativo valore economico e per molteplici e significative potenziali implicazioni per l'Ente, hanno espresso – rispettivamente con note prot. 88649 del 27/11/2023 e prot. 88974 del 28/11/2023 – nulla osta e parere favorevole all'affidamento di incarico legale ad un professionista esterno all'Ente, ai sensi dell'art. 2, co. 4, del vigente Regolamento di Avvocatura civica;

RICHIAMATO, appunto, l'art. 2, co. 4, del Regolamento di Avvocatura Civica, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 381 del 03/12/2021, ove si dispone che: "*Il Dirigente competente, su parere conforme del Segretario Generale, sentita l'Avvocatura, nel caso di contenziosi che richiedano approfondimenti specialistici, se del caso con competenze interdisciplinari, in relazione all'oggetto del contendere, al suo ammontare, se di significativo rilevo, ovvero per le implicazioni del caso controverso, può con provvedimento motivato ricorrere a professionista esterno sia per la difesa in giudizio sia per la acquisizione di pareri"*";

DATO ATTO che il Comune di Rovigo, tramite i competenti Uffici comunali, ha così provveduto a richiedere a n. 3 (tre) avvocati, specializzati in diritto civile/processuale civile delle esecuzioni, un preventivo per lo svolgimento di incarico legale ricomprendente le attività di

assistenza e rappresentanza funzionali, correlate e consequenziali all'instaurazione di apposite procedure esecutive immobiliari, presso i Tribunali ordinari competenti per territorio, al fine di vedere tutelate le proprie ragioni creditorie/risarcitorie sulla scorta di quanto disposto nella sentenza del T.A.R. Veneto n. 1945/2023, pronunciata ad esito del contenzioso R.G. 1504/2022 ed alla luce della precedente ordinanza cautelare di sequestro conservativo emessa nell'ambito del medesimo contenzioso;

PRESO ATTO che uno degli avvocati interpellati non ha fornito riscontro alla richiesta suddetta, mentre i restanti due legali hanno trasmesso apposito preventivo legale, segnatamente:

- prot. 90425 del 04/12/2023, per un importo complessivo di € 10.505,66, corrispondente ad € 5.252,83 per ciascuna delle n. 2 (due) procedure esecutive da instaurarsi, comprensivo di IVA al 22%, CPA al 4%, e su cui si applica la R.A., fatte comunque salve le aggiuntive "spese vive", da sostenersi a titolo di anticipazioni, non determinabili a priori nel *quantum*;
- prot. 93939 e 93940 del 18/12/2023, per un importo complessivo di € 11.672,96, corrispondente ad € 5.836,48 per ciascuna delle n. 2 (due) procedure esecutive da instaurarsi, comprensivo di IVA al 22%, CPA al 4%, e su cui si applica la R.A., per un totale di € 11.672,96, fatte comunque salve le aggiuntive "spese vive", da sostenersi a titolo di anticipazioni, non determinabili a priori nel *quantum*;

DATO ATTO che:

- la scelta del legale viene normalmente indirizzata a legali dotati di adeguata e specifica professionalità e che siano rispondenti ai peculiari requisiti connessi alle caratteristiche dell'attività richiesta ed alla particolare natura degli atti trattati per l'assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio del Comune, attività che può essere qualificata quale contratto d'opera intellettuale come delineato dal Codice Civile;
- questi aspetti devono comunque tenere conto delle disposizioni di cui alla Parte II del Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023), ed in particolare di quanto previsto dall'art. 13 (Ambito di applicazione) e dall'art. 56 dello stesso D.Lgs. 36/2023, il quale ultimo disciplina i casi di appalti esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Codice relative ai settori ordinari;
- che la prestazione da svolgersi nel caso di specie è da qualificarsi come un servizio legale di cui all'art. 56, co. 1, lett. h) del D.Lgs. 36/2023 e pertanto non rientra negli affidamenti del Codice dei Contratti con obbligo di ricorso al MePA, in quanto non considerato appalto;

RITENUTO di assegnare l'incarico per lo svolgimento di attività di assistenza e patrocinio legale, nei termini meglio sopra specificati, all'avv. Bragadin Alvise del foro di Venezia, con domicilio in Venezia, Dorsoduro n. 3540, C.F. BRGLVS63L14L736T, P.I. 04310420270, che ha preventivato a titolo di spese legali, come da preventivo acquisito agli atti con prot. 90425/2023, la somma complessiva di € 10.505,66, corrispondente ad € 5.252,83 per ciascuna delle n. 2 (due) procedure esecutive da instaurarsi (di cui € 4.140,00 a titolo di onorari come da tariffe professionali e spese generali al 15%, più CPA al 4% e IVA al 22% e con applicazione della ritenuta d'acconto), a cui saranno da aggiungersi le spese a titolo di anticipazioni (es. visure ipo-catastali, spese per trascrizioni, contributo unificato, costi di notifica, ecc.);

DATO ATTO che l'entità della somma sopra detta è da ritenersi congrua in rapporto all'attività richiesta ed in ragione della rilevanza degli interessi coinvolti;

SOTTOLINEATO tuttavia che, rispetto al suddetto importo complessivo di € 10.505,66, sono comunque fatte salve le ulteriori spese che il legale dovrà necessariamente sostenere a titolo di anticipazioni (i.e. "spese vive") per il corretto ed efficace espletamento dell'incarico (es. spese per trascrizioni, visure ipo-catastali, spese per contributo unificato, costi di notifica, ecc.), che saranno da aggiungersi a quanto complessivamente preventivato, ed il cui *quantum* non è tuttavia al momento determinabile;

CONSIDERATO dunque necessario ed opportuno, al fine di poter fare fronte alle spese previste per il conferimento dell'incarico legale *de quo*, in specie come preventivate dal legale interpellato e tenuto anche conto delle ulteriori "spese" che, come sopra precisato, saranno da sostenersi ma che al momento non sono determinabili nella loro entità, di dover procedere ad impegnare la somma complessiva di € 15.000,00;

DATO ATTO, altresì, che le clausole del rapporto intercorrente tra questo Ente ed il legale incaricato sono quelle riportate nell'allegato schema di disciplinare di incarico, che si approva con il presente atto, non ostensibile per ragioni di tutela della riservatezza dei dati ivi contenuti;

ACQUISITO il Certificato di Regolarità Contributiva emesso da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 18/12/2023, in atti dell'Ufficio, dal quale risulta la posizione di regolarità contributiva del suddetto legale;

RILEVATO che per tale fattispecie di incarico, trattandosi di contratto escluso dall'applicazione del Codice dei Contratti, non vi è l'obbligo di ricorso al mercato elettronico (MePA), ovvero di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza;

PRESO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari al procedimento in oggetto, è stato attribuito il CIG: A0479089B1;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, al legale incaricato saranno comunicati il numero del presente provvedimento ed il numero dell'impegno con cui si farà fronte alla spesa in questione, oltre che il CIG;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023, pubblicato in G.U. n. 303 del 30/12/2023, con il quale è stato differito al 15/03/2024 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 degli Enti locali;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale di Rovigo ha approvato, nella seduta di seconda convocazione del 29/12/2023, la proposta di Bilancio di previsione 2024/2026 e che quest'ultima, nella votazione sulla immediata eseguibilità, non ha tuttavia riportato la maggioranza assoluta dei componenti, con conseguente ricorso all'esercizio provvisorio;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) il quale prevede che, nel caso in cui norme statali fissino la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio è da intendersi automaticamente autorizzato sino a tale termine, applicandosi le modalità di gestione di cui al comma 1 della stessa previsione e dovendosi prendere come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

ATTESO, tuttavia, che, trattandosi di spesa per il conferimento di incarico legale a professionista esterno al fine di tutelare le ragioni creditorie/risarcitorie nascenti in capo all'Ente in forza di provvedimento giurisdizionale esecutivo, tale spesa è da considerarsi non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163, co. 5, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2024, avente ad oggetto il prelevamento dal fondo di riserva n. 1/2024 in esercizio provvisorio;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 56, co. 2, lett. i) del vigente Statuto Comunale che attribuisce ai Dirigenti, oltre a quelli elencati dalla legge, i compiti di promuovere e resistere alle liti inerenti l'attività gestionale loro attribuita dalle leggi e dallo Statuto con il potere di transigere e conciliare;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;

COMUNE DI ROVIGO

DETERMINA

1. di dare atto che quanto in premessa esplicitato è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di affidare all'avv. Bragadin Alvise, del foro di Venezia, con domicilio professionale in Venezia, Dorsoduro n. 3540, C.F. BRGLVS63L14L736T, P.I. 04310420270, l'incarico legale consistente nell'assistenza legale e nel patrocinio nell'ambito delle n. 2 (due) procedure esecutive immobiliari da instaurarsi a fronte della sentenza pronunciata dal T.A.R. Veneto nel contenzioso portante n. R.G. 1405/2022, nonché nell'espletamento di tutte le attività legali-processuali ed amministrative strettamente funzionali e correlate, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato in ordine alle azioni da intraprendere;

3. di dare conto che il legale ha preventivato a titolo di spese legali, come da prot. 90425/2023, la somma complessiva di € 10.505,66, ovverosia € 5.252,83 per ciascuna delle n. 2 instaurande procedure esecutive e relative attività prodromiche/correlate/consequenziali (di cui € 4.140,00 a titolo di onorari come da tariffe professionali e spese generali, a cui sono da aggiungere CPA al 4% e IVA al 22% e con applicazione della ritenuta d'acconto), fatte salve, tuttavia, le ulteriori spese che lo stesso dovrà necessariamente sostenere a titolo di anticipazioni (es. spese per trascrizioni, visure ipo-catastali, per contributo unificato, costi di notifica, ecc.), il cui *quantum* non è tuttavia al momento determinabile;

4. di approvare lo schema del disciplinare per l'affidamento dell'incarico legale allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, non ostensibile, dando atto che si potrà provvedere, in sede di sottoscrizione, alle eventuali dovute e/o opportune modifiche ed integrazioni stilistico-formali e/o sostanziali minori;

5. di dare atto che che l'entità della suddetta somma è ritenuta congrua in rapporto all'attività richiesta ed in ragione della rilevanza degli interessi coinvolti, e che, tuttavia, l'ammontare della suddetta somma da riconoscersi al professionista incaricato sarà necessariamente maggiorato delle ulteriori spese che lo stesso legale dovrà imprescindibilmente sostenere a titolo di "anticipazioni" nell'espletamento dell'incarico, il cui *quantum* non è tuttavia ad oggi determinabile;

6. di impegnare pertanto – tenuto anche conto delle ulteriori spese che saranno da sostenersi nell'ambito dell'espletamento dell'incarico, ma che, come specificato, non sono al momento determinabili nel *quantum* – la spesa di € 15.000,00 a favore dell'avv. Bragadin Alvise del foro di Venezia, con domicilio in Venezia, Dorsoduro n. 3540, C.F. BRGLVS63L14L736T, P.I. 04310420270, mediante imputazione al **Cap./Art. 040130/1360** "Altre spese legali" (conto finanziario U. 1.03.02.99.002 "Altre spese legali") del Bilancio di Previsione 2024;

7. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, co. 4, del D.Lgs. 267/2000);

8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti, sottosezione Provvedimenti Dirigenti" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo *on line*;

9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia

di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale